

Iper ammortamento 2026-28

(in sostituzione del credito imposta 4.0/5.0 in vigore fino al 2025)

La nuova maggiorazione del costo per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

La **Legge di Bilancio 2026** (art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha reintrodotto il cosiddetto **iper ammortamento**, che sostituisce i precedenti crediti d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0". Le disposizioni attuative sono state definite con il D.M. MIMIT del 7 maggio 2026 e la piattaforma GSE per la prenotazione è operativa dal 12 giugno 2026.

A chi si rivolge

Possono accedere all'agevolazione **tutti i titolari di reddito d'impresa**, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime contabile.

Sono **esclusi**:

- esercenti arti e professioni (non titolari di reddito d'impresa);
- contribuenti in regime forfetario;
- imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per le quali è previsto un credito d'imposta dedicato);
- imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali non in continuità, e imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

La fruizione è inoltre subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Investimenti agevolabili

- **Beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0** compresi negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- **Beni materiali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo (anche a distanza), compresi i sistemi di accumulo dell'energia prodotta.

I beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Gli investimenti rilevano se **effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028** secondo il principio di competenza. Sono esclusi i software in modalità cloud.

Misura del beneficio

La maggiorazione è differenziata "a scaglioni", **riferiti a ciascuna annualità** (e non all'intero arco temporale):

Investimenti annui (per ciascun anno 2026/2027/2028)	Maggiorazione del costo
Fino a 2,5 milioni di euro	180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro	100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro	50%
Oltre 20 milioni di euro	nessuna maggiorazione

La maggiorazione opera come **variazione in diminuzione extracontabile** nel modello Redditi, ripartita lungo il piano di ammortamento fiscale (coefficienti del D.M. 31/12/1988, ridotti alla metà nel primo esercizio). La quota non dedotta in un esercizio non è recuperabile negli anni successivi.

Particolarità per gli impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici **permane il vincolo territoriale**: sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli prodotti nell'Unione Europea aventi i requisiti di efficienza previsti dall'art. 12 del D.L. 181/2023. La producibilità dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Procedura di accesso (piattaforma GSE)

Diversamente dal passato, il riconoscimento **non è automatico**: l'accesso avviene tramite la piattaforma telematica del GSE (area clienti, accesso con SPID o CIE; firma e invio finale con lo SPID del legale rappresentante o di un delegato), attraverso le seguenti comunicazioni.

Comunicazione	Contenuto	Termine
Preventiva	Dati dell'impresa e della struttura produttiva; tipologia e importo degli investimenti; data prevista di interconnessione (o di entrata in funzione per i beni energetici).	Prenotazione del beneficio (piattaforma GSE aperta dal 12 giugno 2026).
Di conferma	Conferma dell'ordine accettato dal fornitore e del pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo (per il leasing: stipula del contratto e ordine sottoscritto).	Entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva.
Di completamento	Avvenuta interconnessione/entrata in funzione del bene, con attestazione del possesso di perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.	Ad investimento completato e, comunque, entro il 15 novembre 2028.
Esito GSE	Verifica del GSE su dati e completezza delle informazioni: condizione necessaria per la fruizione del beneficio.	Entro 10 giorni dall'invio di ciascuna comunicazione.
Monitoraggio	Comunicazione periodica sullo stato degli investimenti (entro il 20 gennaio) e successiva comunicazione con il piano di ammortamento fiscale (entro il 30 giugno).	Annuale, fino al termine di fruizione.

Attenzione: nelle fasi successive alla preventiva **non è possibile inserire beni diversi o aumentare gli importi prenotati** (sono ammesse solo variazioni in diminuzione).

La mancata trasmissione delle comunicazioni nei termini comporta la perdita del beneficio.

Documentazione obbligatoria

- **Perizia tecnica asseverata**, sempre richiesta a prescindere dall'importo dell'investimento (non è più ammessa l'autodichiarazione del legale rappresentante per i beni sotto 300.000 euro), rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti all'albo, o da ente di certificazione accreditato; per il settore agricolo anche da dottore agronomo o forestale, agrotecnico o perito agrario laureato;
- **Certificazione contabile**, che attesta l'effettivo sostenimento e la corrispondenza delle spese, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o, per le imprese non obbligate, da un revisore legale iscritto nella sezione A del registro.

Non è invece richiesta alcuna dicitura specifica sulle fatture di acquisto.

Decorrenza della fruizione

La maggiorazione rileva a partire dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione e interconnesso entro lo stesso periodo e che sia ricevuto l'esito positivo del GSE. Per i soggetti "solari", l'agevolazione relativa agli investimenti 2026 troverà spazio nel modello Redditi 2027.

Cumulabilità

L'iper-ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno complessivo non copra le medesime quote di costo e non porti al superamento del costo sostenuto. La base di calcolo della maggiorazione va assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili. Per i soggetti in concordato preventivo biennale, la maggiorazione non rileva nella determinazione del reddito concordato (art. 7, comma 3-bis, D.L. 38/2026) ed è oggetto di apposita rettifica.

IMPRESE AGRICOLE

Imprese agricole

Occorre distinguere in base al regime di determinazione del reddito:

- le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (reddito agrario ex art. 32 TUIR) sono escluse dall'iper ammortamento; per esse è previsto un credito d'imposta dedicato (vedi sotto);
- le imprese agricole titolari di reddito d'impresa (ad esempio le società che determinano il reddito in via ordinaria, o le attività eccedenti i limiti dell'art. 32 TUIR) accedono all'iper ammortamento alla stregua di qualsiasi altra impresa. In questo caso la perizia tecnica asseverata sui beni degli Allegati IV e V può essere rilasciata, oltre che da ingegnere o perito industriale (o ente di certificazione accreditato), anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

CREDITO IMPOSTA 4.0 2026-28 PER IMPRESE AGRICOLE

Beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le imprese individuali e le società semplici, purché rispettino i requisiti fiscali e previdenziali e siano attive nel territorio italiano.

Tipologia di investimenti ammissibili

Il credito riguarda **beni strumentali nuovi**, materiali e immateriali, con caratteristiche di digitalizzazione e interconnessione secondo i requisiti 4.0, inclusi:

- Beni materiali: trattori a guida autonoma, mietitrebbie con sensori intelligenti, droni multisensore, impianti di irrigazione automatizzati, macchinari con controllo digitale.
- Beni immateriali: software gestionali integrati, piattaforme di monitoraggio dati, sistemi di tracciabilità digitale, applicazioni per agricoltura di precisione.
- Non sono ammissibili beni usati o rigenerati.

Percentuali e limiti

- Aliquota: 40% del costo di acquisizione dei beni.
- Massimale per impresa: 1 milione di euro.
- Plafond nazionale: 2,1 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Periodo di validità

Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 28 settembre 2028. È possibile estendere la consegna fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro il 31 dicembre 2026 sia stato versato almeno il 20% di acconto e l'ordine accettato dal fornitore.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta non viene erogato in denaro, ma può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato sostenuto l'investimento. È necessario conservare tutta la documentazione contabile e, per le imprese non soggette a revisione legale, ottenere una certificazione da un revisore legale o società di revisione fino a un massimo di 5.000 euro riconosciuti come incremento del credito.

Condizioni e obblighi

- I beni devono essere utilizzati nell'attività produttiva fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'investimento, pena la riduzione del credito.
- Il credito è cumulabile con altre agevolazioni solo se il totale non supera il costo sostenuto.
- La verifica della conformità dei beni e della documentazione è a carico dell'Agenzia delle Entrate, con possibilità di controlli successivi senza preavviso.

Lo Studio resta a disposizione per la valutazione di convenienza, la verifica dei requisiti tecnici e la gestione degli adempimenti sulla piattaforma GSE.

Per una valutazione personalizzata si invita a contattare lo Studio prima dell'avvio degli investimenti.

BARTOLOMEI GIULIANO
Borgo Cappuccini n. 3, 63073 Offida (AP)
Tel. 0736/880843 – Email: bartolomei@fideas.it